

Convenzione sull'applicazione del principio del valore intrinseco all'ospedale

1. Principio

¹ Il principio del valore intrinseco approvato dalla direzione superiore del progetto TARMED si applica alla fornitura di prestazioni mediche in ospedale.

² I valori intrinseci sono chiaramente attribuiti ad un numero di identificazione del fornitore di prestazioni mediche.

³ I numeri di identificazione con i relativi valori intrinseci sono conservati nella banca dati dei valori intrinseci della FMH. La FMH gestisce questa banca dati e trasmette le informazioni a medici, ospedali e assicuratori.

2. Fornitura di prestazioni

¹ Di principio, il fornitore di prestazioni può fatturare solo le prestazioni mediche TARMED, il cui valore intrinseco è stato attribuito al suo numero d'identificazione ufficiale.

² Se, nell'ambulatorio dell'ospedale, una prestazione medica è fornita da un medico che non dispone del valore intrinseco necessario a tale scopo, accanto alla posizione della prestazione occorre indicare anche il numero d'identificazione del medico che assume la responsabilità professionale specialistica nell'ambito dell'ospedale. Il medico responsabile deve disporre, a questo proposito, dei valori intrinseci relativi alla prestazione fornita ed essere pronto ad intervenire al momento della fornitura della prestazione.

3. Fatturazione

¹ Sulla fattura deve essere indicato in modo inequivocabile, per ogni singola prestazione, il numero d'identificazione del medico che ha fornito la prestazione.

² Fanno eccezione a questa regola i medici assistenti, come pure i medici stranieri che esercitano temporaneamente in Svizzera (ossia fino al massimo di 1 anno). Le prestazioni ambulatoriali di questi medici possono essere fatturate con un numero

unitario per tutta la Svizzera (il cosiddetto numero dummy). Questo numero collettivo non è legato ad una persona e deve essere concordato ufficialmente tra i partner tariffari quale numero d'identificazione inequivocabile. Valgono inoltre le disposizioni indicate al punto 2.

4. Garanzia dei diritti acquisiti del ventaglio di prestazioni mediche in ospedale

¹ La garanzia dei diritti acquisiti concerne le competenze e le conoscenze acquisite, all'infuori della formazione, per un titolo di perfezionamento e la relativa disciplina. Il fornitore di prestazioni mediche può continuare a fatturare tali prestazioni nell'ambito della garanzia dei diritti acquisiti, se il suo superiore medico conferma che egli ha esercitato tali prestazioni responsabilmente ed in modo indipendente, con regolarità e senza contestazioni a livello di qualità, durante almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore della struttura tariffaria TARMED.

² Se non c'è un superiore medico (ad es. medico primario, direttore medico, ecc.), si applica la procedura di autodichiarazione analogamente a quanto previsto per i medici indipendenti con un titolo di perfezionamento per professioni mediche (secondo il principio sul valore intrinseco, versione 9.0, articolo 2.3.2.).